

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 15 febbraio 2022, n. 198 - 3274

Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Modifiche allo Statuto.

(Proposta di deliberazione n. 79).

(o m i s s i s)

Il Consiglio regionale

premesse che, con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2010, n. 63-54557, la Regione ha deliberato, come socio fondatore insieme alle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, la costituzione della “Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, di seguito denominata Associazione, e ne ha approvato l’atto costitutivo e lo statuto;

preso atto che la suddetta Associazione è stata costituita il 19 gennaio 2011 (rep. 15536/10569);

considerato che il Comitato per il patrimonio mondiale dell’Unesco, con decisione n. 38 COM 8B.41 del 22 giugno 2014, ha iscritto il sito “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità;

considerato che, con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2015, n. 30-921 (Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Avvio procedimento di modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto), è stato avviato il procedimento di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione, al fine di aggiornarli alla nuova situazione conseguente all’iscrizione del sito nel patrimonio Unesco ed è stato nominato rappresentante pro tempore della Regione nel Consiglio di amministrazione l’Assessore all’agricoltura;

visto che, con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2016, n. 18-3171 (DCR 63-54557 del 23 dicembre 2010. Associazione I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato. Modifiche allo Statuto), è stata proposta al Consiglio regionale l’approvazione delle modifiche statutarie come condivise dal Consiglio di amministrazione dell’Associazione in data 9 marzo 2016, ma il procedimento istruttorio non è mai terminato e la proposta di deliberazione non è stata sottoposta all’approvazione dell’Aula consiliare;

tenuto conto del tempo passato dalla precedente proposta e della necessità di provvedere all’approvazione delle modifiche statutarie, come aggiornate dall’Associazione e condivise dal Consiglio di amministrazione in data 21 ottobre 2019, necessarie anche ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private;

dato atto, in particolare, che si tratta di adeguamenti di ordine terminologico lessicale (agli articoli 2, 4 e 9) e di specificazioni a chiarimento di alcune disposizioni (agli articoli 3, 5, 7, 12 e 14), oltre che della modifica della composizione del Consiglio di amministrazione (sempre nel numero di cinque componenti, due dei quali designati dalla Regione Piemonte e uno ciascuno dalle tre province socie fondatrici Asti, Alessandria, Cuneo), dell’eliminazione del Comitato scientifico e

della formulazione della norma transitoria (che prevede la decadenza degli organi alla data di iscrizione del nuovo statuto nel registro regionale delle persone giuridiche);

preso atto che le modifiche apportate allo statuto dell'Associazione con la presente deliberazione saranno sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto stesso;

vista la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 11-1579 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere della VI commissione consiliare permanente espresso a maggioranza in data 19 gennaio 2022,

d e l i b e r a

- di approvare le modifiche allo statuto della “Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” come articolate nella tabella di comparazione di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che il testo coordinato con le modifiche di cui all'allegato A, è contenuto nell'allegato B alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione.

(omissis)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI
DI LANGHE – ROERO E MONFERRATO”

<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;">Costituzione e sede</p> <p>È costituita l'“Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, con sede ad Asti. Essa è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e per quanto non previsto dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Proposte di modifica</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;">Costituzione e sede</p> <p>È costituita l'“Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, con sede ad Asti. Essa è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e per quanto ivi non previsto dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;">Finalità</p> <p>L'Associazione opera sul territorio della Regione Piemonte e si propone la realizzazione di obiettivi e azioni previsti dal Piano di gestione della candidatura UNESCO e dalle sue successive implementazioni.</p> <p>L'Associazione persegue, ispirandosi ai principi di reciproca solidarietà tra i territori, relativamente al patrimonio dei paesaggi vitivinicoli piemontesi presenti nelle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, obiettivi di sviluppo della conoscenza sui beni del patrimonio, di tutela, protezione, valorizzazione degli stessi oltre che di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato dei Territori di riferimento.</p> <p>L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni o attraverso soggetti esterni, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio anche aventi natura commerciale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;">Finalità</p> <p>L'Associazione persegue gli scopi sul territorio della Regione Piemonte e si propone la realizzazione di obiettivi e azioni come previsti dal Piano di gestione della candidatura UNESCO e dalle sue successive implementazioni.</p> <p>L'Associazione persegue, ispirandosi ai principi di reciproca solidarietà tra i territori, relativamente al patrimonio dei paesaggi vitivinicoli piemontesi presenti nelle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, obiettivi di sviluppo della conoscenza sui beni del patrimonio, di tutela, protezione, valorizzazione degli stessi oltre che di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato dei Territori di riferimento.</p> <p>L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni o attraverso soggetti esterni, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio, anche aventi natura commerciale, comunque indispensabili e strumentali al perseguimento dei propri</p>

<p>Gli oneri finanziari di cui l'Associazione si farà carico con le diverse modalità indicate nello Statuto, sono esclusivamente quelle relative alla gestione delle iniziative di rete, gravando invece a carico dei singoli soggetti giuridici gli interventi di conservazione e recupero dei propri beni o le manifestazioni che non determinano il coinvolgimento di tutti i soci fondatori.</p>	<p>scopi e non prevalenti.</p> <p>Gli oneri finanziari di cui l'Associazione si farà carico, con le diverse modalità indicate nello Statuto, sono esclusivamente quelli relativi alla gestione delle iniziative di rete, gravando invece a carico dei singoli soggetti pubblici e/o privati gli interventi di conservazione e recupero dei propri beni o le manifestazioni che non determinano il coinvolgimento di tutti i soci fondatori.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p style="text-align: center;">Scopi sociali</p> <p>L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.</p> <p>L'Associazione si propone di contribuire ad uno sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato.</p> <p>L' Associazione ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nel Piano di gestione:</p> <p>a) promuove la cooperazione, cura la comunicazione e lo scambio d'informazioni e documenti tra la Regione Piemonte, le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, gli Enti Locali territoriali e gli operatori economici del territorio, al fine di assicurare l'armonizzazione delle politiche di gestione del Bene UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Piano di gestione;</p> <p>b) promuove, sulla base del Piano di gestione, l'eventuale adozione di nuovi strumenti di salvaguardia del bene UNESCO, al fine di perseguire con azioni comuni ulteriori forme di protezione, conservazione e valorizzazione, nel rispetto dell'ordinamento istituzionale dei contraenti;</p> <p>c) istituisce appositi tavoli tematici con gli Enti locali, con gli Enti Parco, nonché con le altre amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti;</p> <p>d) collabora con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;</p> <p>e) promuove rapporti di collaborazione e di cooperazione con altre analoghe associazioni;</p> <p>f) predisporre periodici dossier informativi sullo stato d'attuazione del Piano di gestione, che saranno messe a disposizione delle autorità,</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p style="text-align: center;">Scopi sociali</p> <p>L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.</p> <p>L'Associazione si propone di contribuire ad uno sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato.</p> <p>L'Associazione ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nel Piano di gestione:</p> <p>a) promuove la cooperazione, cura la comunicazione e lo scambio d'informazioni e documenti tra la Regione Piemonte, le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, gli Enti Locali territoriali e gli operatori economici del territorio, al fine di assicurare l'armonizzazione delle politiche di gestione del bene UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Piano di gestione;</p> <p>b) promuove, sulla base del Piano di gestione, l'eventuale adozione di nuovi strumenti di salvaguardia del bene UNESCO, al fine di perseguire con azioni comuni ulteriori forme di protezione, conservazione e valorizzazione, nel rispetto dell'ordinamento istituzionale dei contraenti;</p> <p>c) istituisce appositi tavoli tematici con gli Enti locali, con gli Enti Parco, nonché con le altre amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti;</p> <p>d) collabora con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;</p> <p>e) promuove rapporti di collaborazione e di cooperazione con altre analoghe</p>

<p>pubbliche e private, operanti nel settore che ne facciano richiesta;</p> <p>g) trasmette e diffonde le conoscenze del patrimonio UNESCO anche promuovendo iniziative di educazione in collaborazione con le autorità scolastiche;</p> <p>h) diffonde la cultura della tutela del territorio, in collaborazione con scuole e istituzioni pubbliche o private;</p> <p>i) organizza ricerche, mostre, relazioni, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazione;</p> <p>l) assicura l'istituzione di apposito sito web ed indirizzo di posta elettronica al fine della rappresentanza unitaria, delle comunicazioni ufficiali e della consultazione al pubblico.</p> <p>L'Associazione può, inoltre, compiere tutte le attività aventi ad oggetto beni mobili o immobili, strumentali o comunque connesse al conseguimento dei propri scopi.</p> <p>Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Associazione può assumere personale dipendente, avvalersi di collaboratori esterni o di personale degli Enti membri in posizione di comando, di distacco o di semplice collocamento funzionale.</p>	<p>associazioni;</p> <p>f) predisporre periodici dossier informativi sullo stato d'attuazione del Piano di gestione, che saranno messi a disposizione delle autorità, pubbliche e private, operanti nel settore che ne facciano richiesta;</p> <p>g) trasmette e diffonde le conoscenze del patrimonio UNESCO anche promuovendo iniziative di educazione in collaborazione con le autorità scolastiche;</p> <p>h) diffonde la cultura della tutela del territorio, in collaborazione con scuole e istituzioni pubbliche o private;</p> <p>i) organizza ricerche, mostre, relazioni, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazione;</p> <p>l) assicura l'istituzione di apposito sito web al fine della rappresentanza unitaria, delle comunicazioni ufficiali e della consultazione al pubblico.</p> <p>L'Associazione può, inoltre, compiere tutte le attività aventi ad oggetto beni mobili o immobili, strumentali o comunque connesse al conseguimento dei propri scopi.</p> <p>Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni o di personale degli Enti membri in posizione di comando, di distacco o di semplice collocamento funzionale, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Soci</p> <p>Possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e privati che si riconoscono negli scopi elencati all'art. 3 e sono in grado di contribuire al loro conseguimento</p> <p>Sono soci fondatori le Province di Alessandria, Asti e Cuneo sedi dei siti della candidatura seriale e la Regione Piemonte.</p> <p>Oltre ai soci fondatori, come sopra definiti ed identificati, sono ammessi soci sostenitori dell'attività dell'Associazione, intendendo come tali gli enti locali e le amministrazioni pubbliche centrali o locali.</p> <p>I Soci Sostenitori, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, concorrono al sostegno funzionale e finanziario dell'Associazione stessa. La qualifica di socio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Soci</p> <p>Possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e privati che si riconoscono negli scopi elencati all'art. 3 e sono in grado di contribuire al loro conseguimento.</p> <p>Sono soci fondatori le Province di Alessandria, Asti e Cuneo sedi dei siti della candidatura seriale e la Regione Piemonte.</p> <p>Oltre ai soci fondatori, come sopra identificati, sono ammessi altri soci dell'Associazione, intendendo come tali gli enti locali, altri soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche, singole o associate.</p> <p>I soci, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, concorrono al sostegno funzionale e finanziario dell'Associazione stessa. La qualifica di socio dura tutto il</p>

<p>sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione eseguita.</p> <p>Inoltre è prevista la figura dei soci aderenti, persone fisiche, giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e le amministrazioni pubbliche centrali o locali, gli enti di diritto pubblico e privato, le associazioni e le società che contribuiscono alla promozione in Italia e all'estero delle attività dell'Associazione.</p> <p>L'ammissione di ulteriori nuovi soci sia sostenitori che aderenti è subordinata al positivo gradimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato e la prestazione eseguita.</p> <p>L'ammissione di nuovi soci è subordinata al positivo gradimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Obblighi dei soci</p> <p>I soci sostenitori, tra i quali sono di diritto ricompresi i soci fondatori, sono tenuti a versare:</p> <p>a) la quota di adesione costitutiva del fondo di dotazione;</p> <p>b) la quota annuale di associazione stabilita dal consiglio di amministrazione;</p> <p>I soci aderenti sono tenuti a versare la sola quota di adesione costitutiva del fondo di dotazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Obblighi dei soci</p> <p>Tutti i soci sono tenute a versare:</p> <p>a) la quota di adesione all'Associazione, proposta dal consiglio di amministrazione ed approvata dall'Assemblea;</p> <p>b) la quota annuale di associazione, proposta dal consiglio di amministrazione ed approvata dall'Assemblea.</p> <p>La quota annuale di associazione, previa motivata ed eccezionale autorizzazione dell'Assemblea, può essere rappresentata da specifiche attività svolte dal socio, ritenute significative in relazione alle finalità dell'Associazione ed equivalenti alla quota annuale di associazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Organi sociali</p> <p>Sono organi dell'Associazione:</p> <p>a) l'Assemblea dei soci;</p> <p>b) il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) il Presidente;</p> <p>d) il Vice Presidente</p> <p>e) il Revisore dei conti.</p> <p>f) il Comitato Scientifico.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Organi sociali</p> <p>Sono organi dell'Associazione:</p> <p>a) l'Assemblea dei soci;</p> <p>b) il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) il Presidente;</p> <p>d) il Vicepresidente;</p> <p>e) il Revisore dei conti.</p> <p>f) il Comitato Scientifico.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Assemblea dei soci</p> <p>L'Assemblea è composta dai soci fondatori e sostenitori.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Assemblea dei soci</p> <p>L'Assemblea è composta da tutti i soci, compresi i fondatori ed è presieduta dal</p>

<p>Hanno diritto di voto i soci in regola con le quote associative annuali.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima del giorno della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio dei soci, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento.</p> <p>Essa deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o un terzo dei soci sostenitori.</p> <p>All'Assemblea compete:</p> <p>a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;</p> <p>b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota di adesione costitutiva;</p> <p>c) deliberare eventuali modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;</p> <p>e) eleggere il Revisore dei conti.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita purché i presenti siano in numero non inferiore a 1/3 dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto disposto ai commi seguenti. Per le modificazioni allo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.</p> <p>L'Assemblea potrà costituire nel proprio seno commissioni o gruppi di lavoro.</p>	<p>Presidente dell'Associazione.</p> <p>Hanno diritto di voto i soci in regola con le quote associative annuali.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata ovvero almeno quindici giorni prima del giorno della riunione, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio dei soci, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento.</p> <p>Essa deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta un decimo dei soci.</p> <p>All'Assemblea compete:</p> <p>a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;</p> <p>b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante ratifica dei soggetti designati ai sensi dell'art. 8;</p> <p>c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;</p> <p>d) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota di adesione e quella associativa annuale;</p> <p>e) deliberare eventuali modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;</p> <p>g)-nominare il Revisore dei conti.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita purché i presenti siano in numero non inferiore a 1/3 dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto disposto ai commi seguenti. Per le modificazioni allo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, comunque, il</p>
--	---

	<p>voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori. L'Assemblea potrà costituire al suo interno commissioni o gruppi di lavoro.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di cinque membri nominati: uno della Regione Piemonte, uno della Provincia di Alessandria, uno della Provincia di Asti, uno della Provincia di Cuneo e uno congiuntamente dai 4 membri nominati da ogni singolo Ente. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 4 anni ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori 4 anni</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, mediante preavviso scritto, di almeno 5 giorni. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato a mezzo telefax e/o posta elettronica almeno un giorno prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo dell'adunanza che potrà essere la sede legale o altra località. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da un massimo di 5 membri così designati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due dalla Regione Piemonte; - uno dal Presidente della Provincia di Alessandria; - uno dal Presidente della Provincia di Asti; - uno dal Presidente della Provincia di Cuneo. <p>Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni.</p> <p>La carica di Presidente e di Vicepresidente è individuato tra i componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea.</p> <p>Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono ricoperte a titolo gratuito. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente oppure dal consigliere più anziano, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato a mezzo posta elettronica almeno un giorno prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo dell'adunanza che potrà essere la sede</p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:</p> <p>a) proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;</p> <p>b) determinazione dell'ammontare delle quote di associazione annuali e proposizione all'Assemblea dei soci della quota di adesione costitutiva;</p> <p>c) nomina del Presidente e del Vice Presidente, scelti fra i propri membri a rotazione;</p> <p>d) assunzione di personale di ogni ordine e grado e relativo trattamento economico e contrattuale, nonché assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza od utilizzo di personale interno secondo gli accordi intervenuti fra i soci;</p> <p>e) approvazione dei programmi di attività;</p> <p>f) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;</p> <p>g) eventuale nomina di un direttore per l'adozione degli atti di gestione in base agli indirizzi degli organi istituzionali;</p> <p>h) eventuale istituzione di sedi operative.</p>	<p>legale o altra località.</p> <p>Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:</p> <p>a) proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;</p> <p>b) proposizione all'Assemblea dei soci della quota di adesione e delle quote di associazione annuali;</p> <p>c) proposta di nomina del Presidente e del Vicepresidente</p> <p>d) approvazione del regolamento interno dei criteri generali in materia di organizzazione del personale e della relativa pianta organica, nonché di assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza od utilizzo di personale interno secondo gli accordi intervenuti fra i soci;</p> <p>e) redazione dei programmi di attività;</p> <p>f) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;</p> <p>g) nomina di un Direttore per l'adozione degli atti di gestione in base agli indirizzi degli organi istituzionali;</p> <p>h) eventuale istituzione di sedi operative sul territorio regionale;</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Presidente</p> <p>Il Presidente resta in carica 4 anni e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza e/o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.</p> <p>Il Presidente in particolare:</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Presidente</p> <p>Il Presidente resta in carica per quattro anni, rieleggibile per un periodo di ulteriori quattro anni, nel rispetto delle procedure di designazione di cui all'articolo 8 e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza e/o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.</p>

<p>a) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso.</p> <p>La carica di Presidente viene svolta a rotazione tra i rappresentanti degli Enti a partire dal rappresentante della Provincia di Alessandria, successivamente da quello di Asti ed ulteriormente successivamente da quello di Cuneo.</p>	<p>Il Presidente in particolare:</p> <p>a) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso.</p> <p>La carica di Presidente viene svolta a rotazione tra i rappresentanti degli Enti a partire dal rappresentante della Provincia di Alessandria, successivamente da quello di Asti ed ulteriormente successivamente da quello di Cuneo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;">Comitato Scientifico</p> <p>L'Associazione istituisce un Comitato Scientifico. I componenti, da tre a cinque, sono designati dal Consiglio di Amministrazione tra esperti in grado di rappresentare il carattere interdisciplinare della tutela e la gestione del paesaggio patrimonio dell'umanità.</p> <p>Il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è membro di diritto del Comitato Scientifico. Per gli altri membri la durata dell'incarico è determinata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell'Associazione sulle materie e problematiche attinenti alla gestione e alla conservazione del bene UNESCO. Il suo parere è obbligatorio quando si tratti di definire gli obiettivi del Piano di gestione, e indicare le priorità degli interventi. Infine il Comitato Scientifico si esprime sul monitoraggio della gestione e attività di ricerca, con la facoltà di proporre gli adeguamenti opportuni.</p>	<p><i>eliminato</i></p>

	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Direttore</p> <p>Il Direttore, dotato di specifica e comprovata esperienza nelle materie oggetto dell'attività dell'Associazione, è nominato, previa idonea selezione, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, l'emolumento e le attribuzioni.</p> <p>Il Direttore è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione, è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Revisore dei conti</p> <p>Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile e, se richiesto, fornisce consulenza e pareri senza ulteriori compensi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Revisore dei conti</p> <p>Il Revisore dei conti è eletto nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile e, se richiesto, fornisce consulenza e pareri senza ulteriori compensi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Patrimonio e bilancio</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione versate al momento della costituzione, nonché dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.</p> <p>Il fondo di dotazione viene inizialmente costituito dai soli soci fondatori nella quota pro-capite di € 10.000, per quanto riguarda le tre Province e di € 20.000 per quanto riguarda la Regione.</p> <p>La determinazione delle quote ulteriori da versare da parte degli altri soci sarà successivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le entrate dell'Associazione sono costituite:</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Patrimonio e bilancio</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di riserva, come indicato in atto costitutivo, oltre che dalle quote di adesione, nonché dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.</p> <p>Il fondo di dotazione viene inizialmente costituito dai soli soci fondatori nella quota pro-capite di € 10.000, per quanto riguarda le tre Province e di € 20.000 per quanto riguarda la Regione.</p> <p>La determinazione delle quote ulteriori da versare da parte degli altri soci sarà successivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le entrate dell'Associazione sono costituite:</p>

<p>- dalle quote associative annuali dei soci - da altri contributi dei soci; - da contributi di altri Enti pubblici e privati; - dal reddito di beni costituenti il patrimonio; - dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell'attività dell'Associazione.</p> <p>L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Il primo esercizio finanziario si chiuderà in ogni caso al 31.12.2011 Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di febbraio. Qualora in sede di consuntivo venga accertata l'esistenza di un disavanzo nella gestione dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione provvede a individuare le relative fonti di copertura da iscrivere quali poste in entrata nel successivo bilancio preventivo. Qualora il disavanzo di gestione accertato a consuntivo non sia stato sanato entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio secondo le modalità di cui al precedente comma, gli organi sociali decadono ed il Presidente provvede allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione.</p>	<p>- dalle quote associative annuali dei soci; - da eventuali altri contributi dei soci; - da contributi di altri Enti pubblici e privati; - dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell'attività dell'Associazione, anche avente natura commerciale, indispensabile e strumentale al perseguimento dei propri scopi, purché non prevalente.</p> <p>L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Il primo esercizio finanziario si chiuderà in ogni caso al 31.12.2011</p> <p>Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di dicembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro il mese di maggio dell'anno successivo. Qualora in sede di consuntivo venga accertata l'esistenza di un disavanzo nella gestione dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione provvede a individuare le relative fonti di copertura da iscrivere quali poste in entrata nel successivo bilancio preventivo. Qualora il disavanzo di gestione accertato a consuntivo non sia stato sanato entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio secondo le modalità di cui al precedente comma, gli organi sociali decadono ed il Presidente provvede allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Recesso dei soci ed esclusione</p> <p>Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi ed ha effetto con lo scadere dell'anno sociale. Il socio che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I soci sostenitori che non sono in regola con il versamento della quota annuale e che non vi provvedono entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione decadono di diritto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Recesso dei soci ed esclusione</p> <p>Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi ed ha effetto con lo scadere dell'anno sociale. Il socio che recede non può recuperare la quota ed eventuali contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I soci che non sono in regola con il versamento della quota annuale e che non vi provvedono entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione decadono di</p>

	diritto.
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">Scioglimento e liquidazione</p> <p>In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con la maggioranza prevista, esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo, sarà devoluto agli enti pubblici che si impegneranno al reimpiego delle risorse per finalità di promozione del patrimonio paesaggistico.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">Scioglimento e liquidazione</p> <p>In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con la maggioranza prevista dal codice civile e di cui all'art. 7 del presente statuto, contestualmente alla nomina del liquidatore, esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad altro ente con analoghe finalità</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;">Norma transitoria</p> <p>Dalla data di iscrizione del presente Statuto nel Registro delle persone Giuridiche tenuto dalla Regione Piemonte, gli Organi in carica decadono. Al fine di consentire ai soci di svolgere le procedure di designazione e nomina dei componenti dei nuovi organi, gli Organi decaduti restano in carica e continuano a svolgere le relative funzioni fino a 45 giorni dopo la scadenza e comunque fino alla costituzione dei nuovi organi ai sensi dello Statuto.</p>

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**“ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI
DI LANGHE – ROERO E MONFERRATO”**

Articolo 1

Costituzione e sede

É costituita l'“Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, con sede ad Asti. Essa è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e per quanto ivi non previsto dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia.

Articolo 2

Finalità

L'Associazione persegue gli scopi sul territorio della Regione Piemonte e si propone la realizzazione di obiettivi e azioni come previsti dal Piano di gestione della candidatura UNESCO e dalle sue successive implementazioni.

L'Associazione persegue, ispirandosi ai principi di reciproca solidarietà tra i territori, relativamente al patrimonio dei paesaggi vitivinicoli piemontesi presenti nelle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, obiettivi di sviluppo della conoscenza sui beni del patrimonio, di tutela, protezione, valorizzazione degli stessi oltre che di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato dei Territori di riferimento.

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni o attraverso soggetti esterni, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio, anche aventi natura commerciale, comunque indispensabili e strumentali al perseguimento dei propri scopi e non prevalenti.

Gli oneri finanziari di cui l'Associazione si farà carico, con le diverse modalità indicate nello Statuto, sono esclusivamente quelli relativi alla gestione delle iniziative di rete, gravando invece a carico dei singoli soggetti pubblici e/o privati gli interventi di conservazione e recupero dei propri beni o le manifestazioni che non determinano il coinvolgimento di tutti i soci fondatori.

Articolo 3

Scopi sociali

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

L'Associazione si propone di contribuire ad uno sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato.

L'Associazione ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nel Piano di gestione:

a) promuove la cooperazione, cura la comunicazione e lo scambio d'informazioni e documenti tra la Regione Piemonte, le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, gli Enti Locali territoriali e gli operatori economici del territorio, al fine di assicurare l'armonizzazione delle politiche di gestione del bene UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Piano di gestione;

b) promuove, sulla base del Piano di gestione, l'eventuale adozione di nuovi strumenti di salvaguardia del bene UNESCO, al fine di perseguire con azioni comuni ulteriori forme di protezione, conservazione e valorizzazione, nel rispetto dell'ordinamento istituzionale dei contraenti;

c) istituisce appositi tavoli tematici con gli Enti locali, con gli Enti Parco, nonché con le altre amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti;

d) collabora con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;

e) promuove rapporti di collaborazione e di cooperazione con altre analoghe associazioni;

f) predispose periodici dossier informativi sullo stato d'attuazione del Piano di gestione, che saranno messi a disposizione delle autorità, pubbliche e private, operanti nel settore che ne facciano richiesta;

g) trasmette e diffonde le conoscenze del patrimonio UNESCO anche promuovendo iniziative di educazione in collaborazione con le autorità scolastiche;

h) diffonde la cultura della tutela del territorio, in collaborazione con scuole e istituzioni pubbliche o private;

i) organizza ricerche, mostre, relazioni, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazione;

l) assicura l'istituzione di apposito sito web al fine della rappresentanza unitaria, delle comunicazioni ufficiali e della consultazione al pubblico.

L'Associazione può, inoltre, compiere tutte le attività aventi ad oggetto beni mobili o immobili, strumentali o comunque connesse al conseguimento dei propri scopi.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni o di personale degli Enti membri in posizione di comando, di distacco o di semplice collocamento funzionale, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 4

Soci

Possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e privati che si riconoscono negli scopi elencati all'art. 3 e sono in grado di contribuire al loro conseguimento.

Sono soci fondatori le Province di Alessandria, Asti e Cuneo sedi dei siti della candidatura seriale e la Regione Piemonte.

Oltre ai soci fondatori, come sopra identificati, sono ammessi altri soci dell'Associazione, intendendo come tali gli enti locali, altri soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche, singole o associate.

I soci, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, concorrono al sostegno funzionale e finanziario dell'Associazione stessa. La qualifica di socio dura tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato e la prestazione eseguita.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata al positivo gradimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Obblighi dei soci

Tutti i soci sono tenute a versare:

- a) la quota di adesione all'Associazione, proposta dal consiglio di amministrazione ed approvata dall'Assemblea;
- b) la quota annuale di associazione, proposta dal consiglio di amministrazione ed approvata dall'Assemblea.

La quota annuale di associazione, previa motivata ed eccezionale autorizzazione dell'Assemblea, può essere rappresentata da specifiche attività svolte dal socio, ritenute significative in relazione alle finalità dell'Associazione ed equivalenti alla quota annuale di associazione.

Articolo 6

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Revisore dei conti.

Articolo 7

Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Hanno diritto di voto i soci in regola con le quote associative annuali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno quindici giorni prima del giorno della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio dei soci, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento.

Essa deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta un decimo dei soci.

All'Assemblea compete:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante ratifica dei soggetti designati ai sensi dell'art. 8;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota di adesione e quella associativa annuale;
- e) deliberare eventuali modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- g) nominare il Revisore dei conti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita purché i presenti siano in numero non inferiore a 1/3 dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto disposto ai commi seguenti.

Per le modificazioni allo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto

e, comunque, il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da 5 membri così designati:

- due dalla Regione Piemonte;
- uno dal Presidente della Provincia di Alessandria;
- uno dal Presidente della Provincia di Asti;
- uno dal Presidente della Provincia di Cuneo.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni.

La carica di Presidente e di Vicepresidente è individuato tra i componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono ricoperte a titolo gratuito. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente oppure dal consigliere più anziano, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato a mezzo posta elettronica almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di almeno due consiglieri.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo dell'adunanza che potrà essere la sede legale o altra località.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:

- a) proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) proposizione all'Assemblea dei soci della quota di adesione e delle quote di associazione annuali;
- c) proposta di nomina del Presidente e del Vicepresidente
- d) approvazione del regolamento interno dei criteri generali in materia di organizzazione del personale e della relativa pianta organica, nonché di assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza od utilizzo di personale interno secondo gli accordi intervenuti fra i soci;
- e) redazione dei programmi di attività;
- f) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- g) nomina di un Direttore per l'adozione degli atti di gestione in base agli indirizzi degli organi;
- h) eventuale istituzione di sedi operative sul territorio regionale.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente resta in carica per quattro anni, rieleggibile per un periodo di ulteriori quattro

anni, nel rispetto delle procedure di designazione di cui all'articolo 8 e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza e/o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso.

Articolo 10

Direttore

Il Direttore, dotato di specifica e comprovata esperienza nelle materie oggetto dell'attività dell'Associazione, è nominato, previa idonea selezione, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione, è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.

Articolo 11

Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile e, se richiesto, fornisce consulenza e pareri senza ulteriori compensi.

Articolo 12

Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di riserva, come indicato in atto costitutivo, oltre che dalle quote di adesione, dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali dei soci;
- da eventuali altri contributi dei soci;
- da contributi di altri Enti pubblici e privati;
- dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell'attività dell'Associazione, anche avente natura commerciale, indispensabile e strumentale al perseguimento dei propri scopi, purché non prevalente.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di dicembre ed il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro il mese di maggio.

Articolo 13

Recesso dei soci ed esclusione

Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi.

Il socio che recede non può recuperare la quota ed eventuali contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci che non sono in regola con il versamento della quota annuale e che non vi provvedono entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione decadono di diritto.

Articolo 14

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con la maggioranza prevista dal codice civile e di cui all'art. 7 del presente statuto, contestualmente alla nomina del liquidatore, esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad altro ente con analoghe finalità

Articolo 15

Norma transitoria

Dalla data di iscrizione del presente Statuto nel Registro delle persone Giuridiche tenuto dalla Regione Piemonte, gli Organi in carica decadono. Al fine di consentire ai soci di svolgere le procedure di designazione e nomina dei componenti dei nuovi organi, gli Organi decaduti restano in carica e continuano a svolgere le relative funzioni fino a 45 giorni dopo la scadenza e comunque fino alla costituzione dei nuovi organi ai sensi dello Statuto.